



Promemoria n. 17

Data: 03.02.2022

Riferimento: 543.9-1/15

Documento e versione:

P 17 22.02

Procedura per ottenere un'autorizzazione eccezionale in relazione al passaporto fitosanitario

1. Informazioni generali e campo di applicazione

Per l'importazione dall'UE e la messa in commercio in Svizzera di vegetali e parti di vegetali destinati alla piantagione nonché di altre determinate merci è necessario un passaporto fitosanitario che attesti l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie per la messa in commercio di tali merci. Per informazioni generali sul passaporto fitosanitario si rimanda al Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario¹. Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il Servizio fitosanitario federale (SFF) può autorizzare deroghe all'obbligo del passaporto fitosanitario per gli scopi seguenti:

- conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate;
- ricerca;
- diagnosi;
- scelta varietale e programmi di selezione;
- formazione.

Il presente promemoria spiega la procedura per ottenere un'autorizzazione eccezionale del SFF e i rispettivi oneri. In linea di principio si distinguono due casi:

- A. autorizzazione di una deroga all'obbligo del passaporto fitosanitario per il trasferimento di merci con l'obbligo del passaporto fitosanitario all'interno della Svizzera, rispettivamente per l'importazione di merci con l'obbligo del passaporto fitosanitario dall'UE in Svizzera, non allo scopo di ottenere lo status fitosanitario per la messa in commercio con un passaporto fitosanitario;
- B. autorizzazione di una deroga all'obbligo del passaporto fitosanitario per il trasferimento di merci con l'obbligo del passaporto fitosanitario all'interno della Svizzera, rispettivamente per l'importazione di merci con l'obbligo del passaporto fitosanitario dall'UE in Svizzera, allo scopo di ottenere lo status fitosanitario per la messa in commercio con un passaporto fitosanitario;

¹ Il manuale è disponibile su www.salute-dei-vegetali.ch > *Passaporto fitosanitario*

2. Basi legali

Le autorizzazioni eccezionali possono essere rilasciate dal SFF ai sensi degli articoli 39a e 62 dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV; RS 916.20). Sono salve le disposizioni dell'OSaIV, dell'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201) e dell'ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG; RS 916.202.1).

3. Autorizzazione eccezionale per il trasferimento / importazione non allo scopo di ottenere lo status del passaporto fitosanitario (caso A)

In questo caso, il SFF può autorizzare deroghe all'obbligo del passaporto fitosanitario, ad esempio, per gli scopi seguenti.

- Un'organizzazione/un'azienda vorrebbe offrire a *privati* all'interno della Svizzera varietà rare di piante utili a scopo agricolo attraverso una *piattaforma online*.
- Un'organizzazione/un'azienda/un privato vorrebbe cedere a un vivaio nati destinati alla moltiplicazione di una varietà rara di una pianta utile a scopo agricolo per l'innesto e la piantagione (scopo: *preservazione di varietà rare*). Le piante, però, non devono essere prodotte su una particella omologata per il passaporto fitosanitario. Ad esempio, vengono cedute per essere preservate in una *collezione* oppure *direttamente a un privato per il suo giardino od orto* e non sono messe in commercio a scopo commerciale con un passaporto fitosanitario.
- Un *istituto di ricerca* vorrebbe trasferire materiale vegetale all'interno della Svizzera per un *test* nel quadro di un progetto di ricerca.

Il presupposto per un'autorizzazione è che si possa escludere la diffusione di organismi da quarantena. Se secondo la valutazione del SFF ciò non è garantito, l'autorizzazione non può essere rilasciata oppure soltanto con determinate restrizioni/determinati oneri.

Iter

1. Compilare l'apposito modulo di domanda disponibile su www.salute-dei-vegetali.ch > *Commercio di materiale vegetale* > *Autorizzazioni eccezionali* e inoltrarlo al SFF all'indirizzo indicato nel modulo.

È possibile richiedere un'autorizzazione eccezionale per più trasferimenti / importazioni (p.es. nel quadro di un progetto o di una piattaforma online) per una durata di un anno al massimo. Si può trattare di più luoghi di produzione e di destinazione diversi.

2. Il SFF esamina la domanda, in particolare valuta l'attuale diffusione e il rischio di comparsa di organismi da quarantena in Svizzera. Il trattamento della domanda richiede una quindicina di giorni. Le merci possono essere importate e/o trasferite soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione eccezionale (l'autorizzazione deve scortare la merce durante il trasferimento / l'importazione).
3. Il SFF approva la domanda (ev. con oneri/restrizioni) o la respinge. Per il rilascio dell'autorizzazione eccezionale, ai sensi dell'ordinanza concernente le tasse dell'UFAG (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11), al richiedente è fatturato un importo di 50 franchi. Una volta ottenuta l'autorizzazione eccezionale del SFF si può procedere all'importazione e/o al trasferimento delle merci (l'autorizzazione deve scortare la merce durante il trasferimento / l'importazione). Vanno osservati gli oneri e le restrizioni stabiliti nell'autorizzazione eccezionale.

4. Autorizzazione eccezionale per il trasferimento / importazione allo scopo di ottenere lo status del passaporto fitosanitario (caso B)

In questo caso, il SFF può autorizzare deroghe all'obbligo del passaporto fitosanitario, ad esempio, per gli scopi seguenti.

- Un'organizzazione/un'azienda vorrebbe poter mettere in commercio con un passaporto fitosanitario materiale vegetale (p.es. piantine, bulbi o nesti) di una varietà rara di una pianta utile a scopo agricolo, ad esempio per poter utilizzare la varietà a scopo agricolo. A tal fine occorre trasferire il materiale di moltiplicazione che non adempie ancora le prescrizioni fitosanitarie per il passaporto fitosanitario in una particella omologata nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario.
- Un'organizzazione/un'azienda vorrebbe produrre sementi di una varietà rara di una pianta utile a scopo agricolo che non adempie ancora le prescrizioni fitosanitarie per la cessione con un passaporto fitosanitario e poterle offrire a uso agricolo (cessione con un passaporto fitosanitario).

Il presupposto per un'autorizzazione è che si possa escludere la diffusione di organismi da quarantena. Se, secondo la valutazione del SFF, ciò non è garantito, non si può rilasciare alcuna autorizzazione oppure soltanto con determinate restrizioni/determinati oneri.

Iter

1. Compilare l'apposito modulo di domanda disponibile su www.salute-dei-vegetali.ch > *Commercio di materiale vegetale* > *Autorizzazioni eccezionali* e inoltrarlo al SFF all'indirizzo indicato nel modulo.

Il materiale di moltiplicazione non può essere trasferito direttamente in una particella omologata nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario. Deve dapprima essere messo in **quarantena** per un determinato periodo durante il quale si effettuano tutti i controlli² prescritti per il passaporto fitosanitario. Per questo motivo il richiedente deve **indicare una particella di quarantena in pieno campo o richiedere la quarantena in serra**. Agli allegati 1 e 2 sono illustrati l'iter e gli eventuali oneri per la quarantena.

È possibile richiedere un'autorizzazione eccezionale per più trasferimenti / importazioni (p.es. nel quadro di un progetto) per una durata di un anno al massimo. Si può trattare di più luoghi di produzione e di destinazione diversi.

2. Il SFF esamina la domanda, in particolare valuta l'attuale diffusione e il rischio di comparsa di organismi da quarantena in Svizzera e, se del caso, nell'UE. Il trattamento della domanda richiede una quindicina di giorni. Le merci possono essere importate e/o trasferite soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione eccezionale (l'autorizzazione deve scortare la merce durante il trasferimento / l'importazione).
3. Il SFF approva o respinge la domanda. Se è approvata, il materiale di moltiplicazione può essere importato e/o trasferito nella particella di quarantena o nella serra di quarantena (l'autorizzazione deve scortare la merce durante il trasferimento / l'importazione).

Per il rilascio dell'autorizzazione eccezionale, ai sensi dell'ordinanza sulle tasse UFAG, al richiedente è fatturato un importo di 50 franchi.

4. Quarantena e svolgimento dei controlli ufficiali (v. allegati 1 e 2).
5. Quando sono adempiute tutte le prescrizioni fitosanitarie per il passaporto fitosanitario, il SFF conferma per iscritto al richiedente (mediante decisione) con una tassa di 100 fr.) che il materiale di moltiplicazione può essere messo in commercio con un passaporto fitosanitario.

² I controlli sono effettuati in base alle disposizioni relative alla messa in commercio con un passaporto fitosanitario dell'OSaIV-DEFR-DATEC e dell'OMF-UFAG.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Peter Kupferschmied
Direzione Servizio fitosanitario federale SFF

Allegato 1: Quarantena in pieno campo

Oneri per la particella di quarantena in pieno campo

- La superficie di produzione deve essere a una distanza minima di 50 metri dalle particelle omologate dal SFF nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario oppure deve essere fisicamente isolata in riferimento a vettori di organismi da quarantena e organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ). Non deve essere pregiudicata la salute dei vegetali messi in commercio con un passaporto fitosanitario.
- La superficie di produzione non deve essere ubicata in un'area in cui è nota la presenza di organismi da quarantena rilevanti per la merce in questione.
- Gli immediati dintorni della superficie di produzione (50 m) in linea di principio devono essere esenti da ORNQ rilevanti per le piante in questione.
- Occorre rispettare la buona pratica vivaistica. Ogni pianta deve essere munita di un'etichetta sulla quale sono riportati in stampatello ben leggibile il genere, la varietà/il codice e il portainnesto. Le piante vengono piantate in modo ordinato secondo il genere e picchettate. Prima delle ispezioni visive le particelle devono essere liberate dalle malerbe. Qualora questi oneri non fossero rispettati, la particella non viene controllata e le piante non ricevono lo status del passaporto fitosanitario.

Iter: la quarantena si svolge di norma su un periodo di vegetazione. A seconda della merce, del luogo di produzione e di quello di destinazione, la quarantena può tuttavia durare più a lungo (lo decide il SFF caso per caso; a seconda delle circostanze è anche possibile che si decida soltanto durante la quarantena, informando debitamente il richiedente). I controlli ufficiali prescritti per il passaporto fitosanitario sono effettuati di norma dal SFF. Di base è prevista un'ispezione visiva, ma si può procedere anche al prelievo di campioni per l'analisi in laboratorio. I controlli fitosanitari sono effettuati in base alle disposizioni relative alla messa in commercio con un passaporto fitosanitario dell'OSaIV-DEFR-DATEC e dell'OMF-UFAG. Viene accertato anche il rispetto degli oneri succitati.

Piante da frutto: se le piante sono destinate a un uso finale commerciale (ad es. produzione agricola di frutta), devono essere testate durante la quarantena per i seguenti ORNQ con test di laboratorio (poiché, secondo l'allegato 4 dell'OSaIV-DEFR-DATEC, il materiale di base deve essere testato in questo senso):

Genere / specie	Campionamenti di routine e prove riguardanti
<i>Castanea sativa</i> Mill.	-
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle e <i>Poncirus</i> Raf.	Citrus tristeza virus (isolati europei), <i>Spiroplasma citri</i> e <i>Plenodomus tracheiphilus</i>
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	-
<i>Fragaria</i> L.	<i>Xanthomonas fragariae</i> e <i>Phytophthora fragariae</i>
<i>Malus</i> Mill.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma mali
<i>Prunus armeniaca</i> , <i>P. avium</i> , <i>P. cerasus</i> , <i>P. domestica</i> , <i>P. dulcis</i> , <i>P. persica</i> e <i>P. salicina</i>	Plum pox virus (Sharka) [portainnesti di <i>Prunus domestica</i> : <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum]
<i>Pyrus</i> L.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri
<i>Rubus</i> L.	-

Nelle particelle di quarantena in pieno campo è consentito innestare manualmente gli alberi durante l'inverno oppure praticare l'innesto a gemma dormiente, l'innesto a spacco terminale o l'innesto a corona.

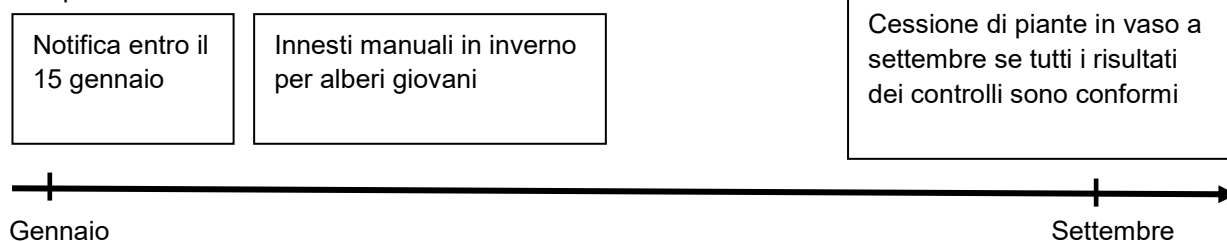
Costi: tutti i costi, come per esempio la manutenzione della particella, i controlli ufficiali del SFF (per ogni controllo vengono fatturati il forfait per le spese di viaggio (100 fr.) e 90 fr./h per lo svolgimento dell'ispezione in loco) nonché gli eventuali costi di laboratorio (a seconda del dispendio) sono a carico del richiedente.

Allegato 2: Quarantena in serra

Iter: la quarantena in serra si svolge su un periodo di vegetazione (cioè da gennaio a inizio settembre). Di norma è coordinata da Agroscope Wädenswil (apsd@agroscope.admin.ch), ma, a seconda della valutazione del rischio, è possibile svolgerla anche in una serra privata («struttura di confinamento» giusta l'art. 53 OSaIV) sotto la vigilanza del SFF (lo dispone il SFF caso per caso).

Durante la quarantena in serra le piante vengono analizzate in serra e in laboratorio per rilevare l'eventuale presenza di organismi da quarantena ed eventualmente di organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) (ispezioni visive e analisi di campioni in laboratorio). I controlli sono effettuati in base alle disposizioni relative alla messa in commercio con un passaporto fitosanitario dell'OSaIV-DEFR-DATEC e dell'OMF-UFAG.

Tempistiche



Onere: occorre rispettare la buona pratica vivaistica. Ogni pianta deve essere munita di un'etichetta sulla quale sono riportati in stampatello ben leggibile il genere, la varietà/il codice e il portainnesto. Le piante vengono piantate in modo ordinato secondo il genere e picchettate.

Qualora questo onere non fosse rispettato, le piante non vengono controllate e non ricevono lo status del passaporto fitosanitario.

Piante da frutto: se le piante sono destinate a un uso finale commerciale (ad es. produzione agricola di frutta), devono essere testate durante la quarantena per i seguenti ORNQ con test di laboratorio (poiché, secondo l'allegato 4 dell'OSaIV-DEFR-DATEC, il materiale di base deve essere testato in questo senso):

Genere / specie	Campionamenti di routine e prove riguardanti
<i>Castanea sativa</i> Mill.	-
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle e <i>Poncirus</i> Raf.	Citrus tristeza virus (isolati europei), <i>Spiroplasma citri</i> e <i>Plenodomus tracheiphilus</i>
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	-
<i>Fragaria</i> L.	<i>Xanthomonas fragariae</i> e <i>Phytophthora fragariae</i>
<i>Malus</i> Mill.	<i>Candidatus Phytoplasma mali</i>
<i>Prunus armeniaca</i> , <i>P. avium</i> , <i>P. cerasus</i> , <i>P. domestica</i> , <i>P. dulcis</i> , <i>P. persica</i> e <i>P. salicina</i>	Plum pox virus (Sharka) [portainnesti di <i>Prunus domestica</i> : <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i>]
<i>Pyrus</i> L.	<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i>
<i>Rubus</i> L.	-

L'obiettivo è produrre nesti per innesti manuali in inverno che adempiono le condizioni per il rilascio di un passaporto fitosanitario.

Attenzione: nella quarantena in serra per le piante da frutto sono possibili esclusivamente gli innesti manuali in inverno o la coltivazione a partire da semi!

Costi: per l'innesto e l'invasatura delle piante nonché per le analisi di laboratorio la tassa ammonta a 200 franchi a vaso e a pianta. Il posto nella serra è limitato, pertanto si prega di annunciarsi tempestivamente!